

GIURISPRUDENZA

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado | Genova | Sezione 1 | **Sentenza** | 7
dicembre 2022 | **n. 1063**

Data udienza 9 marzo 2022

Integrale

Accertamento e riscossione - Accertamento - Irap - Ires - Consorzio per il commercio di caffè con l'estero - Imputazione a suo carico delle operazioni poste in essere da una società britannica ritenuta soggetto privo di struttura sostanziale - Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di GENOVA (ex Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA) Sezione 1, riunita in udienza il 09/03/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PICOZZI MAURIZIO, Presidente

GALLETTO ROBERTO, Relatore

SCANU ANGELO, Giudice

in data 09/03/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 356/2021 depositato il 28/06/2021

proposto da

(...) Spa - (...) Difeso da

(...)

Rappresentato da (...)

ed elettivamente domiciliato presso (...)

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova

elettivamente domiciliato presso dp.genova@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRES-ALTRO 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società (...) con l'estero, avente come attività il commercio di caffè, impugna un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio contestava alla ricorrente la sottrazione ad imposizione dell'importo di Euro 498.051,57 ai fini Ires e Euro 236.537,31 ai fini Irap.

In particolare l'Agenzia a seguito di una verifica fiscale, imputava alla ricorrente per l'anno 2016, quali componenti di reddito da sottoporre a tassazione a suo carico, tutte le operazioni poste in essere dalla Società Britannica (...) Ltd, ritenuta "soggetto privo di struttura sostanziale, che non abbia svolto reale attività di mediatore/trader di caffè, non indipendente rispetto alla società verificata, bensì strumento utilizzato da (...) Spa al fine di compiere operazioni atte a erodere la propria base imponibile in Italia".

Secondo la parte la contestazione formulata dall'Ufficio appare del tutto infondata in quanto basata su elementi di fatto da ritenersi inveritieri, indimostrati e comunque non idonei a fondare, anche solo in via presuntiva quanto accertato.

Nello specifico secondo la parte l'unico elemento su cui l'ufficio fonda la pretesa sarebbe la qualificazione della posizione della società britannica quale soggetto di fatto non operante e, strumentale all'operatività della ricorrente.

Invero l'esistenza di incongruenze tra i dati economici e patrimoniali indicati in bilancio dalla (...) Ltd rispetto ai volumi delle transazioni effettuate non comporta alcuna assenza di operatività della società e non può giustificare l'imputazione a (...) delle operazioni effettuate da (...); mentre il ruolo di amministratori ricoperto da soggetti aventi cariche temporanee in numerose altre società non esclude che la società sia un soggetto svolgente effettiva attività commerciale. Inoltre il controllo della società da parte degli amministratori di (...) Spa, non comporta necessariamente che la società non sia un soggetto terzo ed indipendente da (...) Spa.

L'infondatezza della pretesa erariale risulta evidente considerato che l'indipendenza e l'autonomia della società britannica trova conferma sia nel fatto che (...) era un soggetto autonomo che operava con molti altri soggetti economici, sia nel fatto che gli scambi commerciali intervenuti tra le due società appaiono scarsamente rilevanti rispetto ai volumi totali commercializzati da (...).

Eccepisce di conseguenza la carenza di motivazione dell'atto impugnato per carenza di prova circa l'imputazione fiscale a (...) Spa di tutte le operazioni poste in essere dalla società britannica.

L'Ufficio insiste nella pretesa.

Evidenzia come il controllo effettuato nei confronti della società, unitamente al questionario inviato alla (...) Srl, presso i cui magazzini di Trieste risultava depositata la maggior parte della merce compravenduta dalle due società, ha fatto emergere incongruenze inconciliabili a cui la parte non è stata in grado di fornire idonee spiegazioni. Oltre il fatto che (...) è risultata esporre dati economici e patrimoniali inconsistenti rispetto alle transazioni effettuate con la ricorrente. Elementi tutti che costituiscono la base del ragionamento logico presuntivo dell'Ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita essere accolto.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente si evince infatti come sia determinante la circostanza, che la Società (...) Ltd, avesse effettuato attività di intermediazione anche con soggetti economici diversi dalla contribuente ((...), (...) Srl e (...) Snc). Inoltre, gli scambi commerciali con la Società (...) Ltd appaiono del tutto marginali rispetto alla globalità degli scambi posti in essere dalla ricorrente. Quanto argomentato appare al Collegio, di per sè, sufficiente a far ritenere effettivamente esistente e operativa detta Società. Al contempo, le incongruenze riscontrate dall'Ufficio e gli elementi da questo portati a sostegno della pretesa, non si ritengono tali da dimostrare in modo determinante la non operatività di (...) Ltd e meramente strumentale a (...) Spa.

Si decide di conseguenza ritenendo equo, considerata la fattispecie in esame, compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento. Compensa le spese di giudizio.

